



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA SOCIO SANITARIA
AREA SANITARIA

Genova, data del protocollo

Direzioni Sanitarie A.S.L. 1,2,3,4,5
Direzioni Socio-Sanitarie A.S.L. 1,2,3,4,5
Agli Enti gestori delle Residenze
Sociosanitarie extraospedaliere
Alle Direzioni Sanitarie delle
Residenze Sociosanitarie extraospedaliere

Oggetto: trasmissione Ordinanza Ministero della Salute 8 maggio 2021

Si trasmette l'Ordinanza di cui all'oggetto contenete importanti innovazioni in materia di "Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale" da applicarsi alle strutture residenziali di cui al capo IV "Assistenza Sociosanitaria" e di cui all'articolo 44 "Riabilitazione e Lungodegenza post-acuzie", del DPCM 12/1/2017 (Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza).

La suddetta Ordinanza, integra e modifica parzialmente quanto già anticipato nella nota di ALISA 16168 del 28/4/2021.

Si richiama in particolare l'attenzione sul fatto che le visite presso le strutture, sono differentemente regolate a seconda che possiedano, o meno, la Certificazione Verde COVID-19 al D.L. del 22/4/2021 n. 52. In particolare le visite presso le strutture, sono al momento regolate in base ai criteri contenuti nell'Ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 23/2021 "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19. Disposizioni in materia di "Certificazioni verdi Covid-19". Quest'ultima, in via transitoria, e fino alla completa operatività delle disposizioni di cui all'art. 9 del DL 52/2021 citato, e per le finalità stabilite dal decreto stesso, prevede che la "Certificazione verde Covid-19" per la Regione Liguria consista:



a) per quanto riguarda l'avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, nel certificato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, rilasciato su richiesta dell'interessato in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo. Ha validità di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale. Le certificazioni rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione.

b) per quanto riguarda l'avvenuta guarigione da COVID-19, nel certificato rilasciato, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, contestualmente alla fine dell'isolamento, dalla struttura ospedaliera presso cui si è effettuato un ricovero, dalla ASL competente, dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta. Ha validità di sei mesi dalla data di fine isolamento. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

c) per quanto riguarda l'effettuazione del test molecolare o antigenico rapido per la ricerca del virus SARS-CoV-2 e che riporti un risultato negativo, nella certificazione rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, private autorizzate, accreditate, dalle farmacie che effettuano il test o dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che erogano tali test. La validità della certificazione è di 48 ore dal prelievo del materiale biologico.

Si richiama altresì l'attenzione sulle diverse modalità per i nuovi ingressi in struttura che modificano le precedenti disposizioni in materia di quarantena ("area buffer") e di esecuzione del test iniziale per l'accesso.

1. Per l'ospite con protezione vaccinale completa (ciclo vaccinale completato con l'ultima dose del ciclo effettuata da almeno 14 giorni): non è necessaria la quarantena (permanenza in "area buffer") né tampone all'ingresso. Seguirà screening periodico.
 2. Per l'ospite con protezione vaccinale parziale (ciclo vaccinale iniziato - 1° dose effettuata da almeno 14 giorni - ma con ultima dose non ancora effettuata o effettuata da meno di 14 giorni):
 - se accede in struttura con ospiti vaccinati in % maggiore o uguale al 95, non è necessaria la quarantena (permanenza in "area buffer"), deve effettuare il tampone in ingresso e screening periodico;
 - se accede in struttura con ospiti vaccinati in % inferiore al 95, non è necessaria la quarantena (permanenza in "area buffer"), deve effettuare il tampone in ingresso, ripetuto dopo 7 giorni e screening periodico;
 3. Per l'ospite non vaccinato, ma guarito da pregressa infezione da non più di 6 mesi: non è necessaria la quarantena (permanenza in "area buffer") né tampone all'ingresso. Seguirà screening periodico.
-



4. Per l'ospite non vaccinato (ciclo vaccinale non iniziato o iniziato, ma con la 1° dose effettuata da meno di 14 giorni): sia per le strutture con ospiti vaccinati in % maggiore o uguale a 95, sia per quelle con % inferiore al 95, è necessaria la quarantena (permanenza in "area buffer") per 10 giorni, tampone all'ingresso e ripetuto dopo 10 giorni e programmazione tempestiva 1° dose vaccino.

E' prescritto a tutte le strutture di trasmettere alla ASL di riferimento le modalità organizzative adottate sulla base dell'Ordinanza in oggetto.

Si segnala infine che l'Ordinanza allegata, per la quale si raccomanda un'attenta lettura, ha effetti immediati dalla data di adozione fino alla data del 31 luglio 2021 (termine ad oggi individuato per lo stato di emergenza), pertanto devono essere rispettate le disposizioni in essa contenute.

IL SUB COMMISSARIO
con funzioni di Direttore Sociosanitario

Dott.ssa Cristina Giordano


IL SUB COMMISSARIO
con funzioni di Direttore Sanitario

Dott. Filippo Ansaldi
